

Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano

A seguito delle sentenze della Cassazione del 2003 che hanno ridisegnato la nozione di danno-non-patrimoniale e a seguito di quanto emerso nel Convegno sul danno alla persona del 14/15 novembre 2003, si sono tenute varie riunioni dell'Osservatorio (17.2.04, 11.3.04, 4.5.04, 26.5.04), dedicate alla discussione sulla:

- *opportunità di ripensare quale sia il concetto di danno biologico che può ritenersi "coperto" dalle c.d. Tabelle già in uso presso questo Tribunale;*
- *opportunità di ripensare quale sia l'effettivo contenuto del danno morale-soggettivo oggetto di criteri liquidatori nelle stesse Tabelle;*
- *opportunità di rivedere i criteri già adottati per la liquidazione del danno non patrimoniale (diverso dal biologico) nei casi più ricorrenti.*

Lo schema delle proposte dell'Osservatorio è stato poi trasmesso al Presidente della Corte d'appello e al Presidente del Tribunale di Milano e distribuito a tutti i magistrati del distretto di Milano, con invito a partecipare ad un incontro comune, tenutosi il 28 ottobre 2004: all'esito della discussione svoltasi in tale incontro (al quale hanno partecipato magistrati di vari tribunali del distretto e della corte d'appello) risulta condiviso lo schema per la liquidazione del danno alla persona che segue, rielaborato nella riunione dell'osservatorio del 9.11.2004 e destinato (ovviamente senza alcun carattere di vincolatività) a promuovere criteri di liquidazione tendenzialmente uniformi in casi ricorrenti.

DANNO NON PATRIMONIALE

La Corte Costituzionale con sentenza n.233/2003 ha ritenuto che "...può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass. 31.5.2003 nn. 8827 e 8828) che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona; e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesioni di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona".

Quindi "si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo' (così Cass. 31.5.2003 nn. 8827 e 8828).

Benché la Suprema Corte nelle pronunce citate non auspichi la individuazione a livello sistematico, all'interno della categoria generale del danno alla persona, di specifiche figure variamente etichettate, l'Osservatorio propone la seguente schematizzazione, allo scopo di agevolare una liquidazione del danno predetto che, pur tendendo alla completezza e alla personalizzazione del risarcimento, eviti tendenzialmente duplicazione di voci nei casi più comunemente ricorrenti.

A) DANNO BIOLOGICO O ALLA SALUTE

1. Danno biologico permanente

Figura di danno non patrimoniale con cui si designa l'ipotesi della lesione dell'interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità psichica e fisica della persona: va considerato *"in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana"* (cfr. Corte Cost. n. 356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).

La valutazione medico-legale standard ha dunque ad oggetto il danno biologico:

- sia nel suo aspetto statico, quale danno fisiologico,
- sia nei suoi aspetti dinamico-relazionali medi, quale insieme di conseguenze negative prodotte, mediamente, dalla lesione nella vita quotidiana della vittime.

In altri termini, la valutazione medico-legale considera il danno biologico sotto il profilo anatomico-funzionale, ovvero tiene conto della compromissione della possibilità di espletare gli atti ordinari del vivere quotidiano nelle sue varie sfere - attività interrelazionali/produttive/sportive/sociali in genere - considerate in astratto: il ctu indica in termini di percentuale la menomazione all'integrità psico-fisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.

1.1 Le tabelle del Tribunale di Milano

Le tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, basate sulla valutazione medico-legale, tengono conto, in aggiunta agli aspetti dinamico-relazionali medi predetti, dell'età del danneggiato (il valore-punto cresce in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità e si riduce con il crescere dell'età del soggetto).

Pertanto la liquidazione del danno biologico effettuata sulla base di tali tabelle considera il danno biologico subito dalla persona nei suoi aspetti statico e dinamico relazionali medi.

Nella prospettiva di rispondere alla *"esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito nei valori propri della persona anche in riferimento all'art. 2 Cost."* (così Cass n.8827/2003), va rilevato che ulteriori condizioni soggettive del danneggiato, diverse da quelle "medie", non sono considerate nella valutazione medico legale standard e quindi neppure dalle cd. Tabelle milanesi, che non tengono quindi conto degli aspetti dinamico-relazionali personali del danno: tali profili, dunque, possono e debbono essere oggetto di ulteriore specifica valutazione (c.d. personalizzazione del danno biologico) da parte del giudice, ove allegati e provati (cfr. Cass.

n.8827/2003, "il danno biologico, a seguito di una valutazione che deve essere nel più alto grado possibile personalizzata, è liquidato in precipua considerazione di ciò che il soggetto non potrà più fare").

Al fine della valutazione personalizzata del danno biologico, in presenza di idonee allegazioni e prove (si pensi ad esempio al caso di amputazione del dito per una persona che pratichi l'hobby di suonare uno strumento musicale; al caso di riduzione della funzionalità dell'arto inferiore per una persona che coltivi sistematicamente uno sport; ovvero all'incidenza specifica di una data lesione sulla c.d. capacità lavorativa generica in ipotesi di lavori particolarmente usuranti o caratterizzati da mansioni più difficoltose rispetto alla media), l'*Osservatorio* propone dunque (anche alla luce delle soluzioni normative in materia di cd micropermanenti di cui alle leggi n.57/2001 e n.273/2002) che la liquidazione del danno biologico possa essere aumentata fino al 30% rispetto alla misura del risarcimento che risulterebbe dalla semplice applicazione della tabella.

2. Danno biologico temporaneo

L'*Osservatorio* propone di aumentare (anche tenendo conto della rivalutazione ISTAT del valore di lire 100.000= fissato nel 1996) fino ad euro 65.00 l'importo liquidabile *pro die*, a titolo di danno biologico da inabilità temporanea assoluta (100%).

B) DANNO NON PATRIMONIALE, DIVERSO DAL BIOLOGICO

È comprensivo del *"danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso* (sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito riconducibile ad un'ipotesi astratta di reato, ndr) *e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto...; tutte le volte che si verifichi lesione di un tale tipo d'interesse il pregiudizio consequenziale integrante danno morale soggettivo (patema d'animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato "* (così Cass. 8827/2003).

L'esigenza di dare risalto al danno non patrimoniale (diverso dal biologico) in tutte le sue componenti, evitando peraltro duplicazioni, induce a ritenere opportuna una stima globale di tale voce di danno, che sia frutto di un giudizio equitativo, articolato e motivato in relazione agli elementi allegati e provati.

1. Vittima primaria

L'Osservatorio propone per il caso di vittima primaria che abbia subito danno biologico:

- di mantenere fermo il precedente criterio di liquidazione del danno "morale soggettivo" tradizionalmente inteso, parametrato in via equitativa sull'entità del danno biologico: il danno morale soggettivo (patema d'animo contingente) è dunque quantificabile in linea di massima nella misura da 1/4 a 1/2 della liquidazione del danno biologico;
- di portare fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di danno biologico l'entità massima del risarcimento attribuibile per il danno non patrimoniale (diverso dal biologico) unitariamente inteso (patema d'animo contingente + pregiudizi diversi derivanti dalla lesione di un interesse costituzionalmente protetto) ove, oltre al danno morale soggettivo, risulti una ulteriore significativa compromissione di interessi costituzionalmente protetti, diversi dal diritto alla salute.

2. Vittime secondarie

2.1 Morte di familiare

Si è rilevato che la misura del risarcimento prevista dalle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, pur facendo riferimento al danno "morale", dunque apparentemente al mero aspetto del "danno da sofferenza contingente", tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell'ambito dell'unitario danno non patrimoniale, diverso dal biologico.

L'*Osservatorio* propone di disancorare comunque, nel caso di morte di un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale) da ogni astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, privilegiando invece essenzialmente nella liquidazione il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

A tal fine l'*Osservatorio* propone come indicazione di massima un'ampia forbice, che sembra idonea, da un lato, a consentire al giudice una maggiore elasticità, dall'altro a non comprimere in non auspicabili automatismi il dovere della motivazione.

La proposta liquidatoria è la seguente:

1. danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte di un figlio:
da euro 100.000= a 200.000;
2. danno non patrimoniale a favore del figlio per morte di un genitore:
da euro 100.000= a 200.000;
3. danno non patrimoniale a favore del coniuge(non-separato) o del convivente sopravvissuto:
da euro 100.000= a 200.000;
4. danno non patrimoniale a favore del fratello per morte di un fratello:
da euro 20.000= a 120.000.

2.2 Grave lesione di familiare

Anche in questo caso l'*Osservatorio* propone di disancorare la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno biologico subito dalla vittima primaria.

Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare (da provarsi anche per presunzioni).

La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede, da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare.